SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA ----

Nn. 82, 167 e 566-A

RELAZIONE DELLA 2° COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE BALLESI)

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato (n. 82)

d'iniziativa dei senatori PINTO, COVIELLO, ZECCHINO, MURMURA e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Abrogazione del soggiorno obbligato (n. 167)

d'iniziativa dei senatori SALVATO, LIBERTINI, CROCETTA, LOPEZ, FAGNI, MANNA, CONDARCURI, PICCOLO, MARCHETTI, DIONISI e MERIGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1992

Abrogazione del soggiorno obbligato (n. 566)

d'iniziativa dei senatori VENTRE e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1992

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 82

INDICE

Relazione	Pag.	4
Parere della 1ª Commissione permanente	»	6
Disegno di legge n. 82, d'iniziativa dei senatori Pinto ed altri	»	7
Disegno di legge n. 167, d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri	»	8
Disegno di legge n. 566, d'iniziativa dei senatori Ventre e Coviello	»	9

ONOREVOLI SENATORI. – Già prima dell'entrata in vigore della legge n. 330 del 1988, la misura di prevenzione del soggiorno obbligato era contemplata come misura cautelare autonoma in base all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, poi modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Al contempo analoga misura costituiva, sul piano processuale, un obbligo accessorio alla libertà provvisoria ed alla scarcerazione per decorrenza dei termini. Con la citata legge n. 330 del 1988, fu successivamente previsto che il giudice potesse ricorrervi quando l'applicazione delle altre, più gravi forme di coercizione personale (custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari) fosse apparsa eccessiva rispetto al fine perseguito e tale da rappresentare una ingiustificata misura afflittiva. Inoltre, con l'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si è stabilito (novellando l'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo risultante dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327) che alle persone pericolose venga imposto l'obbligo di soggiornare in altro comune, o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione, quando le misure di prevenzione della sorveglianza speciale o dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non siano giudicate idonee.

L'istituto de quo costituisce dunque, ancora oggi, uno strumento, anche se talora contestato, diretto a contrastare il diffondersi della criminalità organizzata, fenomeno che ha preso piede soprattutto in alcune regioni del Paese.

Si è peraltro verificato in non pochi casi che le persone inviate al soggiorno obbligato abbiano potuto stabilire nel comune

assegnato una nuova base operativa, dimostrando, di fatto, la loro pericolosità sociale in senso lato, pericolosità che la Corte di cassazione ha ritenuto vada accertata attraverso l'autonomo procedimento di prevenzione da condurre nei confronti della persona dedita presumibilmente ad attività criminose (e dunque tutto ruota intorno al concetto di pericolosità sociale, consistente in un generico stato definibile come predelittuoso).

Sulla scorta di tali premesse, la Commissione giustizia ha deciso, su proposta del relatore, di accogliere il disegno di legge n. 82, di iniziativa dei senatori Pinto, Coviello, Zecchino, Murmura e Di Lembo, recante: «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato».

Gli altri due disegni di legge connessi, il n. 167, d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri, e il n. 566, di iniziativa dei senatori Ventre e Coviello, proponevano entrambi l'abrogazione dell'istituto: nella relazione al disegno di legge n. 566 si osserva, in particolare, che «spesso il rimedio si rivela peggiore del male perchè... vengono inquinate zone sane, piccoli comuni che, fino a quando non erano stati raggiunti da tali soggetti pericolosi, erano sani e incontaminati sotto il profilo della delinquenza». L'istituto - in una parola - viene, dai proponenti di tali disegni di legge, giudicato criminogeno. A fronte di tale affermazione, è utile peraltro ricordare che l'articolo 283 del codice di procedura penale prevede che il giudice possa prescrivere all'imputato il divieto di dimorare in un determinato luogo; contestualmente è attribuita allo stesso giudice - in casi rimessi al suo apprezzamento discrezionale – la possibilità di emettere un provvedimento che disponga l'obbligo di soggiorno con divieto di allontanarsi dal comune di dimora abituale.

Per quel che riguarda più specificamente il testo accolto dalla Commissione, i punti qualificanti del disegno di legge n. 82 concernono:

- 1) la possibilità di imporre l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale, ovvero in una frazione di questo purchè ricompreso nel medesimo circondario di tribunale;
- 2) l'obbligo per il giudice procedente di richiedere al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli elementi di fatto in ordine alla idoneità del comune da indicare per l'esecuzione della misura;
- 3) l'obbligo della notificazione del provvedimento al sindaco del comune inte-

ressato, il quale potrà impugnarlo con ricorso alla corte d'appello competente per territorio da proporsi entro cinque giorni;

4) l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

Conformemente all'incarico ricevuto dalla Commissione giustizia, il relatore auspica, in conclusione, l'accoglimento da parte dell'Assemblea del disegno di legge n. 82, proponendo di considerare in esso assorbiti gli altri due disegni di legge citati, nn. 167 e 566.

BALLESI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

sui disegni di legge nn. 82, 167 e 566

13 ottobre 1992

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge nn. 82, 167 e 566, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo all'ulteriore corso dei provvedimenti.

Si osserva comunque che l'istituto del soggiorno obbligato ha dato buoni risultati, e non ne pare opportuna la pura e semplice abrogazione.

Si fa inoltre notare che la legge n. 203 del 1991, di conversione del decreto-legge n. 152, ha espunto dalle caratteristiche necessarie dei comuni destinatari dei soggiornanti obbligati quella di essere sede di distretto di polizia, ciò che rende più arduo il controllo del soggiornante. Si invita pertanto la Commissione di merito a ripristinare tale riferimento.

La Commissione si riserva infine di pronunciarsi nuovamente sul testo unificato che verrà eventualmente predisposto.

DISEGNO DI LEGGE N. 82

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PINTO ED ALTRI

Art. 1.

- 1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dai seguenti:
- «2. Nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali ed interdittive previste dalla presente legge quando le misure della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute assolutamente idonee, in via eccezionale e con provvedimento motivato, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in altro comune o frazione di esso purchè ricompreso nel medesimo circondario di tribunale.
- 2-bis. Prima di disporre l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello

di residenza o di dimora abituale ricompreso nel medesimo circondario di tribunale, il giudice richiede al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli elementi di fatto in ordine all'idoneità del comune da indicare per l'esecuzione della misura.

2-ter. In ogni caso il giudice decide trascorsi quindici giorni dalla richiesta.

2-quater. Il provvedimento è notificato senza ritardo al sindaco del comune designato e può essere da questo impugnato, con ricorso da prodursi alla corte di appello competente per territorio entro cinque giorni dall'anzidetta notifica; la decisione è adottata in camera di consiglio nei successivi cinque giorni».

Art. 2.

1. L'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è abrogato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 167

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO ED ALTRI

Art. 1.

- 1. Alle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere applicate esclusivamente le misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio e della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
- 2. Sono abrogate le disposizioni relative alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

DISEGNO DI LEGGE N. 566

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VENTRE E COVIELLO

Art. 1.

- 1. Ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità di cui all'articolo 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono applicabili esclusivamente le misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio e della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
- 2. Le disposizioni relative alla misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune sono abrogate.